



ALLEGATO N. 4..... Strumenti Urbanistici e Vincoli

























Ing. Daniele Felici

GIUDIZIARIE\* 6 21/07/2009

FINAL DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7be463215c9415875ca37ea91691e

€ 16,00



Pagato con B.B. - B/F. Esatti € <u>70,00</u> per diritti

**COMUNE DI MANCIANO** 

Provincia di Grosseto Piazza Magenta 1, 58014 Orosseto AREA TERRITORIO-AMBIENTE-LL.PP. Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Tel. 0564/625348 - fax 0564/620496

PEC com, are manciano a postace di toscana in www.comune.manciano.gr,it



#### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Vista la domanda in data 05/02/2024, protocollo n. 2060, presentata dal/la Sig./ra DANIELE FELICI, nato/a a , provincia ( ), il , residente in Via Pio Viazzi n°2 - Grosseto, codice fiscale FLCDNL65T11E202F, con la quale viene a richiedere il certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'Art. 18, Legge n. 47/85, relativo al/ai terreno/i sito/i in località SALCETO - CROGNOLETI, censito/i al Catasto del Comune di Manciano e precisamente come sotto specificato:

Foglio n. Foglio n. Foglio n.		Mappali n. 287, 316, 317, 318, 373, 410, 437  Mappali n. 82, 85, 86, 87, 89, 90  Mappali n
Foglio n.	1	Mappali nAKE
Foglio n.	1	Mappali n
Foglio n.	1	Mappali n

⊠1. Derivanti dal Piano Operativo approvato con Delibera C.C. n. 44 del 30/11/2017 e rettificato con Delibera n. 16 del 19/03/2018:

Tavole centri abitati scala 1:2.000	Tavole territorio rurale scala 1:10.000
☐ Tav. 4.1	☐ Tav. 3.1
☐ Poggio Capanne	□ Saturnia - Montemerano - Poderi
☐ San Martino sul Fiora	
□ Tav. 4.2	⊠ Tav. 3.2
☐ Poggio Murella	🛮 Saturnia – Capanne – Poggio Murella -
AOTE	Montemerano ZONA DI INFLUENZA URBANA
☐ Tav. 4.3	☐ Tev. 3.3
☐ Saturnia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	🗆 Capanne – Poggio Murella – San Martino
OIODIZIANIL	
⊠ Tav. 4.4	☐ Tav. 3.4
☐ Montemerano	☐ Marsiliana
Doderi di Montemerano U.T.O.ECINTURA	
DI PERTINENZA URBANA	
☐ Tav. 4.5	☐ Tav. 3.5 —
☐ Manciano Nord	☐ Cavallini - Sgrilla - Sgrillozzo - Cirignano
IZIADIE®	CILIDIZIADIE®
☐ Tav. 4.6	☐ Tav. 3.6
☐ Manciano Sud	☐ Manciano – Campigliola - Pelagone
☐ Tav. 4.7	☐ Tav. 3.7

9	
9	
7000	
5875	
3	
ķ	
94632	
7	
4	
prist	
₫, • ლ	
Ą	
ž	
A	
S.	
APEC S.	
2	
4	
9	
8	
Ē	
MA	
Q	
$\overline{Q}$	
H	
o Da	
, maje	
ίĒ	

ASTF	☐ Marsiliana Nord - Sgrilla	Poggio Raso - Tafone - Montauto
GIUDIZI	☐ Tav. 4.8 ☐ Marsiliana Sud	GIUDIZIARIE°
	E dei seguenti allegati:	
	2.0 Norme Generali - artt. 6, 6.1, 6.1-1, 6.	1-2, 13, 14, 25, 26, 27, 30
	2.1 Allegato I – Insediamenti – artt. 3	GIUDIZIAR
	2.2 Allegato II - Zone Rurali - artt. 12.1, 14	.1
	2.3 Allegato III – Immobili vincolati n° Cat.	Recupero
ASTE	UTOE	ASTE
GIUDIZI	A Insediamento consolidato	☑ Cintura di pertinenza urbana
	TERRITORIO RURALE	
	☐ Esclusiva funzione agricola	☐ Prevalente funzione agricola
	⊠ Influenza Urbana	☐ Esterne ai centri abitati ASTE
	□ Esterne GIUDIZIARIE°	☐ Recupero Urbanistico GIUDIZIARI
	🗆 Area tutela Molino del Bagno	Area cintura Terme-Molino
	□ A.R.P.A. □ Esterne all'A.R.P.A.	□ Aree di valorizzazione e tutela
<b>ASTE</b> GIUDIZI		banistiche approvati dal Consiglio Comunale nvenzione n del rogito
	🖾 3. Derivanti dal Regolamento Edilizio Com	unale;
	□4. Derivanti dai vincoli di cui al D.Lgs. 42, ex L. 1497 del 29/06/1939);	/04, Titolo II (Beni Paesaggistici e Ambientali
	□5. Derivanti dai vincoli di cui al D.Lgs. 49 01/06/1939);	2/04, Titolo I (Beni Culturali ex L. 1089 del
	⊠6. Derivanti dal Vincolo Idrogeologico di cu	i alla Legge n. 3267 del 30/12/1923;
ASTE	⊠7. Derivanti dal Vincolo di cui al D.Lgs. 42	/04 (ex Legge n. 431/85);
GIUDIZI	☐8. Derivanti dalla localizzazione nel corrido di cui alla Delibera C.C. n. 76 del 28/02/198	o linea elettrica Suvereto-Montalto di Castro, 2;
	□10. Derivanti dalle aree percorse da incend ss.mm.ii.;	i di cui alla Legge n. 428 del 29/10/1993 ed
	<b>ACTE</b>	∧ CTE №



⊠11. Derivanti dalla perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica ed idraulica, dell'Autorità di Bacino del Fiume Fiora (D.C.R. 67/2006) e dell'Autorità di Bacino del Fiume Ombrone (D.G.R. 831/2001) e le aree individuate ai sensi del D.P.G.R. 27/04/2007, n. 26/R "Regolamento attuazione all'Art. 62 della L.R. 1/05";

⊠12. Derivant	ti dal	rispetto	deile	seguenti	distanze
---------------	--------	----------	-------	----------	----------

a) strade provinciali ARE

🛮 b) strade vicinali, comunali C) cimiteri

🗆 d) acquedotti

metri lineari 30 dal ciglio (\*) metri lineari 10 dal ciglio

metri lineari 50 dal perimetro metri lineari 4 dal perimetro

(\*) 10 metri lineari se inserite în S.U. Attuativi

13. Derivanti dal rispetto dei perimetri e della normativa tecnica, di cui alla L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e alla D.G.R. 5 luglio 2004, n. 644, incrente i siti di Importanza Regionale (S.I.R.) ricadenti nel territorio comunale:

□ S.I.R. 119 "Alto corso del Fiume Fiora" (IT51A0019);

□ S.I.R. 121 "Medio corso del Fiume Albegna" (IT51A0021);

□ S.I.R. 129 "Boschi delle colline di Capalbio" (IT51A0029).

Il presente certificato è compilato relativamente ai seguenti punti che risultano sbarrati: 1-3-6-7-11-12.

Esso è valido per un anno dalla data di rilascio, salvo che non siano intervenute modificazioni allo strumento urbanistico ed ai vincoli vigenti ed in ragione delle salvaguardie al P.O. Art. 5 (salvaguardie) dell'Allegato 2.1, come da Dle 46 del 07/08/2015.

Il presente certificato può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (L. 183/2011, Art. 15 C1 1.A)

Manciano li 27/02/2024

IL DIRIGENTE













# COMUNE DI MANCIANO

Settore Urbanistica, Edikzia privata, Ambiente, Agricoltura

PIANO OPERATIVO (ex art. 95 L.R. 65/14; proc. art 232)

CONSULENTI ESTERNI

Gesi. Claudio Dien





PROGETTI STI Arch. Detti Fabio Arch, Luca Sozz

UFFICIO DI PIANO Dott. Christian Angelucci P.I. Valter Vincio. P.I. Gabrielli Gianni

ASSESSORE ALL'URBANISTICA Pallini Luca

IL SINDACO Mirco Morini



# SEZIONE NORMATIVA

## NORME GENERALI

Con le modifiche apportate da Del. C.C. nº 46 del 7 agosto 2015

## IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

MODIFICATE IN CONFORMITA' AI VERBALI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI ART.21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT REDATTI IN DATA 5 APRILE, 8 MAGGIO, 25 MAGGIO, 5 GIUGNO 2017 E 7 AGOSTO

2017 e in accoglimento dei contributi della provincia di Grosseto in data 27 febbraio 2018integrato dai contributi emersi della riunione tecnica in Regione del 16 marzo 2018

Testo approvato il 30 novembre 2017 Testo rettificato il 19 marzo 2018



In Rosso contributi Provincia, in Blu i contributi emersi nella riunione tecnica in Regione del 16 marzo 2018

Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#: 4a7be463215c9415875ca37ea91f8e1e





#### Indice

#### PARTE PRIMA

Titolo I

Disposizioni generali

ASTE GIUDIZIARIE®

Art.1finalità contenuti e ambito di applicazione

Art.2 elaborati costitutivi

Art 3 efficacia

17IARIF

Art 4-Classi di destinazioni d'uso fondamentali

Art.5 - Salvaguardie

## PARTE SECONDA

GIUDIZIARIE

TITOLO I Il territorio rurale Capo I

Disciplina generale del territorio rurale

Art. 6 - il territorio rurale e il PTC

Art.6.1 - Definizioni e campo di applicazione

Art.6.1-1 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Art 6.1-2 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

#### Capo II

Disciplina generale del territorio agricolo

Art 6.2 - Articolazione del territorio agricolo

Art.6.3 - Criteri e disciplina per la progettazione degli assetti territoriali

#### TITOLO II

Disciplina dei Sistemi Territoriali, dei Subsistemi Paesistico Ambientali (La città dei poderi-TERA; La Citta' dell'Acqua e della Pietra-TETI)

#### Capo I

Sistema Territoriale altocollinare dei villaggi aperti (TERA)



Art. 7 – Descrizione e obiettivi

Art. 8 - L'alta valle del medio albegna C.P.3.2.1(ARPA SP26)

Art. 9 - L'agro altocollinare di Manciano R.10.4.1

Art. 10 - L'alta valle del fiora R10.2

Art. 11 - L'altopiano del tufo RT.1

Art. 12 - Le gole del tufo R.T 2

Cano II

ASTE GIUDIZIARIE®

Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#: 4a7be463215c9415875ca37ea91f9e1e

ASTE





# Sistema Territoriale collinare dei Centri Murati (TERA)

Art. 13 - Descrizione e obiettivi

Art. 14 - L'Agro collinare di Montemerano R.10.4.2.1

Art. 15 - L'Agro collinare di Manciano R.10.4.2.2 (ARPA-SN-32)

Capo III Sistema Territoriale dei Castelli di Confine (TERA)

Art. 16 - Descrizione e obiettivi

Art. 17 - L'Agro pedecollinare di Manciano R.10.4.3

Art. 18 - Le colline del Fiora del Tiburzi R.11.2.2. (ARPA PN45, ARPA P46)

DIZIARIF

Art. 19 - Le pendici di Capalbio C.P.4 (ARPA N44)

Capo IV

Sistema Territoriale della Riforma Fondiaria (TERA)

Art. 20 - Descrizione e obiettivi

Art. 21 - La bassa valle del medio Albegna C.P.3.2.2.

Art. 22 - Il Colle di Marsiliana (Le colline d'Albegna del Tiburzi R.11.2.1.ARPA - s.40)

Capo V Il Sistema Territoriale del Piano alluvionale (TETI)

Art. 23- Descrizione e obiettivi

Art. 24 - La Piana dell'Osa - Albegna P.i.3

PARTE TERZA

TITOLO I Disciplina dei Subsistemi Insediativi

> Capo I Norme generali

Art. 25 - Descrizione

Art. 26 - Quantità delle UTOE, standard, prescrizioni per il P.O.

Art. 27 - Definizione degli interventi edilizi e della perequazione

Art. 28 - UTOE di Saturnia

Capo II UTOE

imato Da. FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sarial#: 4a7be463215c8415875ca37ea9119e1e





Art. 29 - UTOE altocollinare (Capanne, Poggio Murella, San Martino)

Art. 30 - UTOE di Montemerano (Montemerano, Poderi di Montemerano)

Art. 31 - UTOE di Manciano

Art. 32 - UTOE di Marsiliana (Marsiliana, Castello e Dispensa, Sgrilla e Sgrillozzo)

#### PARTE QUARTA



#### TITOLO 1-

Prescrizioni generali di carattere insediativo-ambientale



Art. 34 - Sistema Acqua

Art. 35 - Suolo e Sottosuolo

Art. 36 - Rete fluviale e dei corsi d'acqua

Art. 37 - Sistema Clima

Art. 38 - Ecosistemi della flora e della fauna

Art. 39 - Conservazione della Natura

Art. 40 - Sistema Energia

Art. 41 - Sistema Rifiuti e Bonifiche

Art. 42 - Sistema aziende insalubri e a rischio di incidente rilevante

Art 43 - Sistema radiazioni non ionizzanti, impianti per il trasporto dell'energia e per le

telecomunicazioni

Art. 44 - Inquinamento Acustico e Luminoso

Art. 45 - Disposizioni relative al sistema termale

Art. 46 - verifica del dimensionamento complessivo



# ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA DELLE NORME

1) Prescrizioni per l'utilizzo e la tutela delle aree boscate

2) Prescrizioni per l'utilizzo e la tutela delle ARPA

# ALLEGATO ALLA PARTE SECONDA E TERZA DELLE NORME

- Montemerano vincoli architettonici
- Manciano Vincoli Architettonici
- Saturnia Vincoli Architettonici
- Saturnia Vincoli Archeologici
- Marsiliana Vincoli Architettonici
- Marsiliana Vincoli Archeologici
- Poggio Murella Vincoli Archeologici













Art. 6.1-1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Facendo salve le disposizioni contenute nell'Allegato II alle presenti norme, negli edifici che appartengono alle aziende agricole oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in generale sono ammessi i seguenti interventi, purché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola:

- gli interventi di cui all'art. 71 della L.R. 65/2014 in assenza di programma aziendale;

gli interventi di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014 attraverso il programma aziendale; La programmazione del P.S. individua nel territorio rurale la potenzialità di consentire il mutamento di destinazione d'uso di annessi agricoli al fine di realizzare 150 nuovi alloggi tramite ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente fatti salvi i disposti di cui all'art. 81 della L.R. 65/2014 sulla limitazione al mutamento della destinazione d'uso agricola.

Nel caso le richieste di deruralizzazione non comprendano l'intervento di Ristrutturazione Urbanistica si procederà in assenza dei disposti di cui all'art.107 della L.R. 65/2014.

Nel P.O. viene stabilito il tetto del 25% per interventi di cui al punto precedente fino al raggiungimento di 37 alloggi complessivi, con i seguenti parametri:

- Il mutamento della destinazione d'uso di edifici facenti parte di aziende agricole, risultanti non gravati da atto d'obbligo ai sensi della vigente normativa, è consentito solo previa approvazione del Programma Aziendale che dimostri la non necessarietà, alla conduzione del fondo, dei suddetti edifici e fissi l'impegno, di attribuirgli un'area di pertinenza non inferiore a 5000 mq e non superiore a 1ettaro e di conservare il fondo agricolo rimanente con le superfici aziendali al di sopra dei minimi stabiliti dal PTC provinciale. Gli oneri derivanti rispondono a quelli individuati al comma 6 dell'art. 83 della L.R. 65/2014
- Il P.O. stabilisce criteri specifici per consentire, in nuclei di volumetria superiore a 1500.mc., il recupero del patrimonio edilizio esistente con mutamento della destinazione d'uso agricola per la realizzazione di n.l unità abitativa previa approvazione del Programma Aziendale, fino al raggiungimento di 37 alloggi complessivi nel territorio comunale ma tali interventi non sono consentiti nell'UdP C.P.3.2,1, nelle Aree di Influenza urbana e nell'U.d.P. Pi3;

le richieste di deruralizzazione verranno accolte nel quinquennio di validità del P.O. secondo l'ordine di presentazione dei PAPMAA in numero di 8 per il primo e l'ultimo anno e nel numero di 7 per ogni altro anno compreso.

Per i fabbricati rurali realizzati antecedentemente all'emanazione della L.R. 64/1995 che alla data di entrata in vigore delle presenti norme risultano non facenti parte di aziende agricole, ovvero facenti parte di fondi agricoli al di sotto dei minimi fondiari del P.T.C. provinciale, il mutamento della destinazione d'uso può avvenire senza preventivo P.A.P.M.A.A., ma è ammesso unicamente per attività produttive agricole o connesse con il territorio rurale,

Per i fabbricati rurali realizzati antecedentemente all'emanazione della L.R. 64/1995 già risultanti ad uso abitativo che risultano non facenti parte di aziende agricole, ovvero facenti parte di fondi agricoli al di sotto dei minimi fondiari del P.T.C. provinciale, è fatta salva la possibilità di compiere la semplice deruralizzazione senza incremento delle unità immobiliari

Nel caso di dismissione dall'attività agricola per raggiunti limiti di età e/o invalidità permanente al lavoro dell'imprenditore che conduce il fondo, qualora contestualmente avvenga anche il trasferimento parziale della proprietà dell'azienda, il mutamento della destinazione d'uso per civile abitazione del patrimonio edilizio aziendale è consentito solo per l'edificio, se realizzato antecedentemente all'emanazione della L.R. 64/1995, in cui risiedeva l'imprenditore che ha cessato l'attività, purché non sussistano limitazioni dovute alla stipula di atti d'obbligo o convenzioni gravanti sullo stesso edificio e purchè non si creino ulteriori unità immobiliari;

ASTE

AST<sub>23</sub> GIUDIZIARIE





La programmazione del P.S. individua nel territorio rurale la potenzialità di consentire il mutamento di destinazione d'uso di edifici di valore storico testimoniale secondo i disposti contenuti all'Allegato II per attività definite all'art. 6.1 delle presenti norme.

Il P.O. definisce i Rapporti massimi fra volumi edilizi e superfici fondiarie secondo quanto riportato all'Allegato II alle presenti norme. Qualora si adottassero interventi di recupero a fini agrituristici o più in generale recuperi del patrimonio edilizio esistente con mutamento della destinazione d'uso, la volumetria complessiva degli annessi, al momento dell'intervento, deve risultare conforme alla somma dei volumi ammessi in relazione alla somma delle singole colture. In caso di esuberi volumetrici le quantità devono essere conseguentemente ridotte. Vengono comunque fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati.

- Nel recupero del patrimonio edilizio esistente con mutamento di destinazione d'uso sono ammesse unicamente le seguenti destinazioni (con limiti dimensionali minimi e massimi per unità abitativa stabiliti dal P.O. secondo le indicazioni riportate con la voce Al delle specifiche unità di paesaggio di cui alla Parte Terza Titolo I);
  - civile abitazione (nelle aree ad esclusiva funzione agricola è inibita ai soggetti diversi dallo IAP)
  - attività artigianali o commerciali integrative dell'attività agricola e/o connesse con il territorio rurale di appartenenza;
  - attività ricettive di tipo alberghiero
  - attività di ristorazione e/o degustazione prodotti agro-alimentari locali;
  - attività di produzione energetica da fonti rinnovabili, limitatamente alla realizzazione dei volumi tecnici necessari all'esercizio di tali attività;
  - supporto all'attività di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie con volumetrie accessorie per l'ospitalità di cacciatori (sale riunioni, club house, sale espositive e simili)
- Il P.O. stabilisce che nel caso particolare delle cantine aziendali la volumetria massima assegnabile fuori terra non superi i 1500 mc.

Art.6.1-2 <u>Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola</u>
Salvo quanto specificatamente stabilito per i diversi sottosistemi territoriali del Comune, sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso non agricola sono ammessi i seguenti

interventi nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art 79 della L.R. 65/2014:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo:
- c) ristrutturazione edilizia:
- d) Nuova edificazione per addizione volumetrica ai sensi art. 79 L.R. 65/2014
- e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.
- Alle abitazioni risultanti non agricole situate nelle Aree Esterne di cui al punto Al di ogni singola UDP alla data di approvazione del presente piano è consentita addizione volumetrica tramite addizione volumetrica una tantum fino al raggiungimento della superficie massima netta di mq 110 (compresi i vani accessori) e del 20% per unità abitative di dimensione superiore senza possibilità:
  - di incremento del numero delle unità abitative.
- Purché l'addizione volumetrica non comporti un peggioramento dei caratteri architettonici e paesaggistici dell'esistente. L'istruttoria verrà effettuata con riferimento all'art.23 comma





Nel 1761 l'abitato consiste di 21 case tutte disposte su una strada, la consistenza urbana raddoppia tra il 1825 ed il 1940 come si vede nelle piante catastali

La strada urbana viene raddoppiata con la sistemazione a tornante della strada per Sovana

L'espansione del piccolo centro va sulla strada, in piano, per Catabbio dove sono posizionati il cimitero ed il consorzio.

Il Piano Operativo prevede ::

-L'adeguamento del sistema fognario

-Indicazione delle aree di nuova edificazione con precisazione delle quantità, dello schema di impianto urbanistico e delle tipologie edilizie, prescrizione per la progettazione delle aree di margine tra le parti edificate e le zone limitrofe boscate e rurali.

Gli interventi edilizi saranno articolati in:

- Conservazione
- Recupero edilizio
- Nuova edificazione

Sintesi tabellare degli interventi previsti a San Martino sul Fiora

ALTRED DIA	- CHOCHIAI C		or venu pr	CAISIL	4 DAII 111	aruno sui j	riora			
SUPERFICIE PEREQUATIVA MQ.	INDIVIDUAZ. DEI LOTTI	SUP. LOTTO MQ.	\$UP. COPERTA MQ.	N° PIANI	SUP. UTILE MQ.	DESTINAZ. D'USO	AREE PARCH. MQ.	VERDE PUBBLICO MQ.	ABITANTI INSEDIABILI	N° ALLOGGI
505	'B'	1.575	150	1	150	R	505		3	1
480	'С'	1.520	150	1	<sub>2</sub> 150	R	480		A3.07	
1,195	,D,	2.845	150	1	150	R	690		AS	
315	<u>'E'</u>	2.710	ID150∆	) H°	150	R	315	<u>-</u>		7IARIF°
845	<u>"F"</u>	2.865	150	1	150	R	845		3	
3.340	TOTALE	11.525	750		750		2.845		15	5

# Art.30 - UTOE di Montemerano, (Poderi di Montemerano e Montemerano)

Montemerano descrizione e prescrizioni

La città da conservare

Montemerano dentro le mura

### La città da conservare : Montemerano dentro le mura

Il centro storico di Montemerano conta tre cerchie murarie che hanno perimetrato i tre diversi momenti di espansione prima del XV secolo.

I' Il primo insediamento, è identico per morfologia a quello di Manciano con mura a forma ovoidale con il fortilizio e la chiesetta dell'Assunta ed il fossato a protezione coincidente con l'attuale Via Italia.

I" La prima espansione ai piedi del borgo fortificato, è recintata da nuove mura nel 1407 su iniziativa della repubblica di Siena ed il riferimento religioso è la chiesa di San Lorenzo, che conosciuta fin dal 1188, è in alto rispetto alla espansione del XIII-XIV secolo, ma costruita sul perimetro esterno della cerchia più antica.

I'" Il terzo anello di mura è in effetti una recinzione di orti e casupole ma la sua originaria importanza è quella della protezione della chiesa di San Giorgio del 1430, con la previsione di una piccola porzione di espansione.

**457**[4

imato Da: FELICI DANIELE Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7be463215c9415875ca37ea91f9e1e

Il Piano Strutturale identifica l'insieme definito dai punti precedenti come invariante strutturale.

Il Piano operativo recupera le categorie di intervento edilizio contenute nella disciplina vigente e in merito alle destinazioni d'uso prevede:

-il mutamento di destinazione d'uso dei piani terreni per fini produttivi purché le attività non risultino dotate di impianti molesti dal punto di vista del rumore, emissione di fumi, calore generato da condizionatori.

Il mutamento di destinazione ai piani terreni per fini residenziali quando non si creino nuove unità immobiliari

Gli interventi edilizi saranno articolati in:

- Conservazione
- Recupero edilizio

Espansione ottocentesca e Contrada la Croce.

La crescita demografica dei primi del novecento ha portato alla costruzione di un nuovo quartiere fuori dalla Porta del Rosario e la sistemazione della piazza con il posizionamento della fontana commemorativa dell'arrivo dell'acquedotto del 1913. Nel 1926 viene realizzato l'asilo infantile attraverso una geniale interpretazione della continuità generazionale delle famiglie che avevano perso alcuni familiari nel conflitto 1915-1918 (la facciata è un vero e proprio monumento ai caduti e in adiacenza a questa, sul retro, viene realizzato l'edificio che ospita l'asilo infantile)

La sistemazione della strada delle Collacchie ai primi del novecento permette di evitare il centro abitato ma l'arrivo al paese viene segnato da una croce di ferro che diventa il simbolo del nuovo quartiere cresciuto intorno a questo snodo stradale. Negli ultimi decenni la crescita del traffico turistico ha portato il posizionamento di servizi di ristorazione.

Il Piano operativo recupera le categorie di intervento edilizio contenute nella disciplina vigente e in merito alle destinazioni d'uso prevede:

-il mutamento di destinazione d'uso dei piani terreni per fini produttivi purché le attività non risultino dotate di impianti molesti dal punto di vista del rumore, emissione di fumi, calore generato da condizionatori.

-il mutamento di destinazione ai piani terreni per fini residenziali quando non si creino nuove unità immobiliari.

Gli interventi edilizi saranno articolati in:

Conservazione

Recupero edilizio

#### La città da consolidare

#### Edilizia Novecentesca.

La localizzazione fuori porta San Giorgio del piano di edilizia popolare ha iniziato il fenomeno di espansione di Montemerano verso Nord Est, andando a riempire quell'area perimetrata dalle due strade delle Collacchie e da Via Enrico Fermi (antica direttrice per Scansano), da pochi anni anche la strada verso la chiesa della Madonna del Cavalluzzo è diventata zona residenziale per la costruzione del complesso San Giorgio.

Gli interventi edilizi saranno articolati in:

Conservazione

Recupero edilizio

Nuova edificazione

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE

ASTIS GIUDIZIARIE

Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7be463215c9415875ca37ea81f9e1e





Sono da tutelare le visuali verso Montemerano, in particolare dalla S.P.159 verso il centro storico. In tal senso sono da tutelare gli oliveti e l'area compresa tra la S.P.159, il cimitero, il centro storico e l'edificio in Loc. La Piaggia.

Sintesi tabellare degli interventi previsti a Montemerano

	The state of the s										
	SUPERFICIE	INDIVIDUAZ,	SUP.	SUP.	N°	SUP.	DESTINAZ.	AREE	VERDE	ABITANTI	Nº ALLOGGI
	PEREQUATIVA	DEJ	LOTTO	COPERTA	PLANI	UTILE	D'USO	PARCH.	PUBBLICO	INSEDIABILI	IN ALLOGGI
	MQ.	LOTTI	MQ.	MQ.		MQ.		MQ.	MQ.		7IADIE®
	205	1	000						-	GIODIA	
	285	'A'	2.985	150	l	150	R	_	_	3	1*
	185	'B'	2.285	150	1	150	R	_		3	1
	350	,C,	5.120	150	1	150	R	350	_	2	1 1
	monetizz	,D,	2.045	90	1+s	90	R	330	_	3	1
	180	'Е'	1.460	150	1	150	R	-	- ;	2	1 1
		·F'		i	1				-	3	1
$\Lambda$	550	0.0	1.630	150	l	150	R		-	3	1
	monetizz	'G'	2.050	150	1	150	$\mathcal{L}_{\mathbb{R}}$		-	3	1*
3	monetizz	E° 'I'	1.050	150	1	150	GRIDIZ	<u> </u>	i	3	ī
	monetizz	'L'	1.175	150	1	150	R	_	_	3	1
ı	monetizz	'M'	170	95	1+s	95	C/D	_	_ [	o l	0
١	210	'N'	410	95	1+s	95	C/D	' <u> </u>	210	ň	ŏ I
-	1.760	TOTALE	20.380	1.480	_	1.480		270	210	29	9*
ļ	DATO COMPLESSIVO VERDE PUBBLICO DI P.O.									27	<i>y</i> ^
•	*Il lette A non rights and discontinuous del dis										

\*Il lotto A non rientra nel dimensionamento generale in quanto risulta già residenza urbana e l'intervento previsto è un ampliamento soggetto a perequazione mentre il lotto G è una Residenza Rurale per cui ai fini del dimensionamento di P.S gli alloggi da considerare risultano 7 in quanto la residenza rurale viene conteggiata tra i beni rurali che subiscono deruralizzazione.

Poderi di Montemerano descrizione e prescrizioni

Poco distante dal centro murato di Montemerano, si trova l'insediamento sparso detto Poderi di Montemerano. E' sostanzialmente costituito da alcuni nuclei di case coloniche aggregate, la sua nascita è da far risalire al 1595 quando viene istituita la Commenda di San Pietro scorporando porzioni di terre a quattro antiche corti. Nella porzione della Corte di Montemerano si crearono spontaneamente i quattro nuclei che compongono l'attuale località. Negli anni '50 viene realizzata la chiesa, che attribuisce una centralità ai quattro agglomerati.

Dalla mappa del catasto Leopoldino si nota che dall'aggregato di case dei poderi di Sotto scorre una strada sulla quale si concentrano i vari gruppi di case fino alla fonte di San Pietro, dove vicino vi era la chiesa, unici gruppi non posti su tale strada sono le case Ciani, il castelletto Santarelli ed il Podere dei Monti.

L'arrivo della nuova strada delle Collacchie diventa l'elemento separatore che porta lo sviluppo dell'abitato nella parte più a monte; così si espande il nucleo delle case Ciani per la costruzione della Locanda. Il centro dell' insediamento diventa il nucleo detto case Detti dove viene costruita sia la chiesa che la scuola.

L'abitato si pone assialmente rispetto alla strada delle Collacchie anche se una piccola propaggine tende verso Manciano, recuperando la direttrice del vecchio percorso che seppure in maniera ridotta è ancora usato, prevalentemente dai residenti e proprietari di orti.

Al Nucleo insediativo dei Poderi di Montemerano il Piano Strutturale attribuisce alcune prestazioni di carattere residenziale che rafforzino il ruolo di invariante strutturale. Attraverso precise azioni di





individuazione puntuale si opererà in modo tale che venga rafforzata l'identità dei singoli nuclei anche recuperando la caratterizzazione architettonica della pietra a facciavista.

Il Piano operativorecupera le categorie di intervento edilizio contenute nella disciplina vigente e in merito alle destinazioni d'uso prevede:

-Il mutamento di destinazione d'uso dei piani terreni per fini produttivi purché le attività non risultino dotate di impianti molesti dal punto di vista del rumore, emissione di fumi, calore generato da condizionatori

-Il mutamento di destinazione ai piani terreni per fini residenziali quando non si creino nuove unità immobiliari

Gli interventi edilizi saranno articolati in:

Conservazione

Recupero edilizio

Nuova edificazione

Il Piano operativo identificherà le localizzazioni puntuali in adiacenza al consolidato con realizzazioni che richiamino la stratificazione edilizia dei nuclei antichi sia nelle morfologie risultanti che nelle finiture superficiali

# Sintesi tabellare degli interventi previsti a Poderi di Montemerano

SUPERFICIE PEREQUATIVA MQ.	INDIVIDUAŽ. DEI LOTTI	SUP. LOTTO MQ.	SUP. COPERTA MQ.	N° PIANI	SUP. UTILE MQ.	DESTINAZ. D'USO	AREE PARCH. MQ.	VERDE PUBBLICO MQ.	ABITANTI INSEDIABILI	Nº ALLOGGI ZIARIF®
320	'A'_	2.260	150	1	150	R	320		3	
485	,B,	2.705	150	1	150	R	485		2	<u> </u>
860	,C,	2.155	150	1	150	R	860		2	1
80	,D,	660	70	1	70	R	000	-	3	<u> </u>
140	'Е'	1.975	150	1	150	R	140		2	<u> </u>
460	·F2	1.940	150	1	150		140		3	<u>l</u>
2,285	TOTALE	11.695	820	<del>  </del>		RS	460	-	3	1
	DATO COM			י סווסי	820 D	70000	2.265	· · ·	<i>I7</i>	6
	2220 001	II LILIJIJI	OVENDE	$I = \bigcup DI$	DLICO D	I P.O.	<u>-1/ \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  </u>	1.410		

L'ampliamento di 80 mq riportato in mappa a Tav 4.4 in Poderi di Montemerano deve essere realizzato con gli stessi materiali e lo stesso impaginato, stile e partitura ( porte, finestre ecc) di facciata del fabbricato adiacente a cui si attacca

















# **COMUNE DI MANCIANO**

Settore Urbanistica, Editizia privata, Ambiente, Agricoltura

ASTEPIANO OPERATIVO (ex art. 95 L.R. 65/14; proc. art 232) ASTE GIUDIZIARIE®

CONSULENTI ESTERNI

**ASTE**GIUDIZIARIE



PROGETTISTI Arch. Detti Fabio Arch. Luca Sozzi

UFFICIO DI PIANO
Dott. Christian Angelucci
P.I. Valter Vincio
P.I. Gabrielli Gianni

ASSESSORE ALL'URBANISTICA Pallini Luca ASTE GIUDIZIARIE®

IL SINDACO Mirco Morini



SEZIONE NORMATIVA

ALLEGATO II

2.2

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE ZONE RURALI

Con le modifiche apportate da Del. C.C. nº 46 del 7 agosto 2015

In accoglimento di osservazioni e controdeduzioni

MODIFICATE IN CONFORMITA' AI VERBALI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI ART.21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT REDATTI IN DATA 5 APRILE, 8 MAGGIO, 25 MAGGIO, 5 GIUGNO E 7 AGOSTO 2017 e in accoglimento dei contributi della provincia di Grosseto in data 27 febbraio 2018

Testo approvato 30 novembre 2017 Testo rettificato il 19 marzo 2018

ASTE

ASTE GIUDIZIARIE\*





#### COMUNE DI MANCIANO GROSSETO



#### PIANO OPERATIVO (Allegato II)



# PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE ZONE RURALI

**PREMESSA** 

ART. 1 - DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI

ASI E GIUDIZIAR

#### TITOLO I

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ART. 2 - PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.4 - PRESCRIZIONI TECNICHE E FUNZIONALI PER LE CATEGORIE DI INTERVENTO C, d1 e d3.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 7 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO C

ART. 8 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA d1

ART. 9 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA d3

ART. 10 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA d4 (SOSTITUZIONE)

Art.10.1-linee guida per gli interventi di sostituzione edilizia a fini residenziali

ART. 11 – AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI RESIDENZE RURALI IN EDIFICI d4

ART.12 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI RESIDENZE NON RURALI IN EDIFICI d4

Art 12.1-Zone di influenza urbana

Art.12.2- Zone di recupero urbanistico

Art 12.3-Zone esterne

Art 12.4- Sul e Snr

ART.13 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE NON RURALI IN EDIFICI d4

ART.14 – AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI IN EDIFICI d4

Art 14.1- Zone di influenza urbana e zone di recupero urbanistico

Art.14.2- Zone esterne

TITOLO II-

NUOVA EDIFICAZIONE NELLE ZONE RURALI

ART.15- CRITERI INSEDIATIVI E SUPERFICI MINIME FONDIARIE

ART.16- NUOVA EDIFICAZONE DI RESIDENZE RURALI CON P.A.P.M.A.A.

ART.17- NUOVA EDIFICAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI CON P.A.P.M.A.A.

Art.17.1 - disciplina delle altezze e delle distanze principali

Art.17.2- Caratteristiche tipomorfologiche

Art.17.3- Annessi agricoli destinati a serra



ASTE GIUDIZIARIE®





singola UDP. alla data di approvazione del P.O. è consentita addizione volumetrica tramite ampliamento una tantum fino al raggiungimento della superficie massima netta di mq 110 e del 20% per unità abitative di dimensione superiore senza possibilità:

- di incremento del numero delle unità abitative,
- della realizzazione di interrati
- purché l'ampliamento rispetti i caratteri architettonici e paesaggistici dell'esistente,
   L'istruttoria verrà effettuata con riferimento all'art.23 comma 9 del Ptc. e la verifica preventiva ai sensi del Ptc dovrà essere prodotta dal progettista in sede di presentazione del progetto.
- Per le progettazioni che raggiungano una efficienza energetica pari alla Classe A relativa all'intero edificio le addizioni volumetriche possono essere incrementate di un ulteriore 30% per gli edifici superiori a 110 mq. e fino a 140 mq per gli edifici inferiori a 110 mq.

I porticati sono consentiti nei limiti del 30% della superficie coperta

I garages sono consentiti nella misura di 1mq ogni 10 mc con limite di 35 mq collocati tra 10 ml e 30 ml di distanza dall'edificio residenziale e non in adiacenza ad esso.

#### Art 12.4- Sul e Snr

Tutti gli ampliamenti residenziali sopra richiamati possono dotarsi, se carenti, di Snr in quota non superiore al 60% in relazione allo stato finale di progetto

# ART.13 - AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE NON RURALI IN EDIFICI d4 (addizione volumetrica)

Nelle aree denominate Zone Esterne sono presenti alcune attività che da tempo costituiscono funzioni di servizio e supporto all'economia rurale e sono generalmente posti a corredo di nuclei rurali in quanto generati da ex annessi agricoli senza che sia stata definita una apposita zonizzazione.

Per gli edifici esistenti già a destinazione industriale, artigianale è consentito l'ampliamento planimetrico fino al 50% della superficie utile lorda tramite intervento diretto a condizione:

- che l'altezza non superi quella del fabbricato esistente;
- Per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale e turistico ricettiva è consentito l'ampliamento planimetrico fino al 20% della superficie utile lorda tramite intervento diretto a condizione:
  - che l'altezza non superi quella del fabbricato esistente;
  - che sia dimostrata la congruenza degli spazi interni al lotto destinati a parcheggio

#### ART.14 – AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI IN EDIFICI d4

Art 14.1- Zone di influenza urbana e zone di recupero urbanistico

Ļ	Riferimento Tavole	Località	Zonizzazione in scala 1:10.000
A 0.T.		Saturnia, M.Merano e Poderi	AREE DI INFLUENZA URBANA
ASIH	Tav. 3.2 Tav. 3.3	Capanne, Poggio Murella	SECOND
GILIDIZIA	Tav. 3.6	San Martino Manciano	7IARIE®
	1712	TIAMALINI OIOD	

Riferimento Tavole	Località	Zonizzazione in scala 1:10.000
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		







Tav. 3.1 Cav. 3.6	Puntone La Vecchia, La Gora	RECUPERO URBANISTICO

Per annessi agricoli e manufatti in muratura non appartenenti ad aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi:

- 1) La riqualificazione di quelle strutture agricolo-produttive in muratura non dirute (o condonate se non in muratura) associate a funzioni di agricoltura part-time e non appartenenti ad aziende agricole attraverso il recupero dell'esistente e una addizione volumetrica ( art. 79 C.1 C2 l.d L.R. 65/2014) in modo che il risultato finale dia luogo ad un nuovo manufatto:
- non superiore a 30 mq.di superficie utile netta;
- con altezza in gronda non superiore a ml. 2,40 e pendenza del tetto non superiore al 30%
- con aspetto esterno in pietra a facciavista e tetto in tegole e coppi
- collocato sulla stessa area di sedime dell'esistente e comunque a non più di 10 ml. di distanza dal sedime originario
- non dotato di interrati.
- 2) La riqualificazione con i criteri di cui al punto precedente con addizione volumetrica ( art. 79 C.1 C2 l.d L.R. 65/2014) del 30% per quelle strutture agricolo-produttive in muratura non dirute purchè legittimate da titoli abilitativi, di dimensione superiore a 30 mq.
- 3) addizione volumetrica semplice (art. 79 C.1 C 2 l.d L.R. 65/2014) senza ricorso alla sostituzione edilizia, attuato con uniformità alla tipologia e materiali esistenti fino a 30 mq.

Per annessi agricoli e manufatti in muratura appartenenti ad aziende agricole sono consentite le trasformazioni in linea con la legge regionale e precisamente:

- l'addizione volumetrica fino al 30% di ogni annesso agricolo anche al fine di realizzare interventi pertinenziali, volumi tecnici, e locali destinati al miglioramento dell'efficienza energetica. (Art. 71 comma 1 l.g L.R. 65/2014)
  - l'ampliamento un tantum del 10% degli annessi agricoli esistenti fino al limite di 300mc. a condizione: (Art. 71 comma 1 bis e comma 2 L.R. 65/2014)
  - che nel conteggio della volumetria degli annessi agricoli siano considerati solo i volumi appartenenti alle zone di influenza urbana e di recupero urbanistico
- il trasferimento della volumetria aziendale del 20% (Art. 71 comma 2 L.R. 65/2014) di ogni singolo edificio a condizione:
  - che il trasferimento costituisca principalmente un ampliamento di annessi esistenti
  - che un eventuale nuovo volume ricostruito si collochi sul sedime di un volume demolito e comunque a non più di 15 ml. di distanza dal sedime originario
  - che nel conteggio della volumetria aziendale siano considerati solo i volumi appartenenti alle zone di influenza urbana e di recupero urbanistico.
  - che i volumi trasferiti non si cumulino tra loro nè con quelli ottenuti per ampliamento una tantum

Per le aziende che ristrutturano gli annessi agricoli a fini agrituristici sono consentiti i porticati nel limite del 30% della superficie coperta.

#### Art.14.2- Zone esterne

Per gli annessi risultanti non agricoli e manufatti in muratura situati nelle Aree Esterne di cui al punto
















Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7be463215c9415875ca37ea91f9e1e





Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a7be463215c9415875ca37ea9119e1e












ZIARIE


















ALLEGATO N. 6..... Atti di Provenienza

























Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#. 4a7be463215c9415875ca37ea91f9e1e Allegati

Ing. Daniele Felici

ASTE SILVER STEE STEE SILVER STEE STEE SILVER STEE STEE SILVER STE	
RACCOLTA N. 2	0 } 3 0
CESSIONE DI DIRITTI	lenseritto a Grusselo
REPUBBLICA ITALIANA	il 21 - 12-000
L'anno duemila ed il giorno oli a ulto 18	Reg. N. 11864 Foother 110.000
del mese di dicembre, in Manciano, nel mio studio.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Avanti a me dottor di Notaio in Manciano con	di cui
studio in viaiscritto nel Ruolo	Der Im
del Distretto Notarile di Grosseto, senza l'assistenza dei	37.00
testimoni per avervi il comparente, trovandosi come dichiara-	2
no nelle condizioni richieste dalla Legge, con il mio consen-	44 ra 19
so espressamente rinunciato.	100 P
E PRESENTE IL SIGNOR.	ZI-SIE
	etelle mze n
	Christell outstands out of the factor of the
ASTE di quale dichiara di essere conjugato	g <b>8 8</b>
in regime di separazione dei beni e d'intervenire al presente	183215694
atto oltre che in proprio nella gualda di	CA 3 Serial#: 4a7be463215c9418
	a gu
ASTERNAL AST	Composition is
GIUDIZIARIE°	GIUDIZIARIE® 🖁
	DEC S.P.
, conjugato in regime di separazione dei beni	GIUDIZIARIE° S'A NG
come dichiara il costituito procuratore, in virtà di procura	0 058
Speciale autenticata nella sottoscrizione dal Notato	NELE Em
il 5 dicembre 2000, repertorio n.48595	Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso
che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane	Da:
ASTE	CILIDIZIADIE®
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogr ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PD	G 21/07/2009

- 67 € 7 (1) €	<b>3</b> (1)	
AST GIUDIZ	E	IĘ"



GIUDIZIARIE	GIUDIZIARIE
	la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal com-
	parente,
	Detto comparente della cui identità personale ic Notaio sono certo, dichiara che tra parte cedente e parte cessionaria non
	corrono vincoli di parentela e mediante il presente atto con-
	vengono e stipulano quanto appresso:
ASTE GIUDIZIARIE®	Articolo 1° E
	Il signor , quale bene personale, come rappre-
	sentato, cede i diritti di proprietà in ragione di 1/3 (un
	terzo) e comunque tutti i diritti quali e quanti effettiva-
	mente siano ad esso spettanti, al signor ' che di-
	chiara di accettare ed acquistare a titolo personale, in re-
	gime di separazione dei beni, sul seguente immobile sito in
ASTER	agro del Comune di Manciano, località "Poderi di Montemerano
GIUDIZIARIE®	- Campo della Biada" e precisamenta: ZA
	- fabbricato urbano da cielo a terra, costituito da un appar-
	tamento composto di cinque vani e servizi al piano terreno;
	cinque vani e servizi al piano primo (1°) e con annessi vano
	ad uso magazzino - autorimessa al piano seminterrato, corte
	esclusiva e terreno agricolo di pertinenza, della superficie
Name of the state	catastale detto terreno, di mq 2.800 (duemilaottocento), il
ASTE	tutto con accesso dalla strada comunale Mánciano - Montemera-
GIODIZIANE	no, a confine con detta strada, proprietà già
	Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Manciano a parti-

# ASTE GIUDIZIARIE GIUDIZIARI

ta 4111, foglio 125, mappale 88/3, categoria A/7, classe unica, vani 12 (dodici) e rendita catastale E.3.240.000 (l'appartamento); mappale 88/2, categoria C/2, classe (ottantasei) e rendita catastale 9.378.400 (il vano autorimessa) ed al Vigente Catasto Terreni di detto Comune partita 6895, foglio 125, mappali 82, 85, 86, 87, reddito dominicale £.26.234 ed agrario £.21.617 terreno di pertinenza). La destinazione urbanistica del terreno e della corte di sopra, che la parte cedente, come rappresentata, conferma tutt'oggi invariata, risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Manciano il 3 gennaio 2000, che al presente atto allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente. Articolo 2° La cessione di diritti di cui sopra viene fatta ed accettata con tutti gli annessi, connessi, usi, azioni, ragioni, vitù attive e passive apparenti esistenti, nello stato fatto e di diritto in cui gli immobili ceduti pro quota tualmente si trovano, e quant'altro inerente agli cui la parte cedente, come rappresentata, dichiara e garantisce la buona proprietà per essere ad quota ceduta, in virtù di successione al signor deceduto a Pitigliano in data giusta de⊸ nunzia registrata a Orbetello il 7 dicembre 1999 al n.96,

Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Secial#: 4a7bo463215c9415875ca37ea919e1e

GIUDIZIARIE"	GIUDIZIARIE®
	lume 275 e trascritta a Grosseto il 4 luglio 2000 al n.6357
	di formalità.
	Dichiara e garantisce inoltre la parte cedente, come rappre- sentata, la libertà degli stessi da ogni e qualsiasi peso, o-
	nere, iscrizione, trascrizione pregiudizievoli, privilegi fi-
	scali che ne possano comunque diminuire il valore, volendo in
ASTE	caso contrario rispondere dell'evizione e dei danni come per
GIUDIZIARIE®	legge, ad eccezione di: GIUDIZIARIE°
	- citazione trascritta a Grosseto il 9 febbraio 2000 al
	n.1277 di formalità, in favore della parte cessionaria;
	- citazione contro la parte cedente ed a favore della signora
	GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE
	n.10720 di formalità, ben nota alla parte cessionaria medesi-
	ma,
ASI E	Articolo 3°
	Il prezzo della cessione di diritti é stato di accordo tra le
	parti convenuto nella somma di £.96.000.000 (novantaseimilio-
	ni) che la parte cedente, come rappresentata, dichiara e ri-
	conosce di aver ricevuto già prima d'ora dalla parte cessio- ARE
	naria alla quale rilascia quietanza di saldo con rinuncia ad
	ogni eccezione e con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca le-
ASTE	gale,ASTE
GIUDIZIARIE®	Ai soli fini fiscali le parti, in proprio e come rappresenta-
	ta, dichiarano che il valore dei diritti oggetto del presente
	atto è di £.115.000.000 (centoquindicimilioni).
	ASIL ASIL

Firmato Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 4a7be463215c9415875ca37ea9119e1e

ΛСΤ	T A CTE	
GIUDI	ZIARIE° GIUDIZIARIE°	
	Articolo 4°	
	Tutti gli effetti attivi e passivi del presente atto hanno o-	
	rigine da oggi.	S. CAPODEC ANOTHER
	L'immissione in possesso ha luogo con la stessa data.	GIUDIZIARIE°
	La parte cedente, come rappresentata, dichiara e garantisce	73.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	che non esistono relativamente al terreno agricolo di perti-	10/2/2019
AST	nenza dell'abitazione e sopra descritto, diritti di prelazio-	
GIUDI	ne a favore di terzi per l'acquisto ai sensi delle Legge	
	n.817 del 14 agosto 1971 e n.590 del 26 maggio 1965.	
···	Articolo 5°	
	Le spese del presente atto conseguenti e dipendenti sono a	ASTE
	carico della parte cessionaria la quale chiede di potersi av-	SIUDIZIARE -
	valere del disposto della Legge n.549 del 28 dicembre 1995,	
A CT	successive modifiche ed integrazioni ed a tal fine dichiara:	
AS I	- di voler stabilire la residenza nel Comune di Manciano;	
	·· di non essere titolare esclusivo di diritto di proprietà,	
·	usufrutto, uso, abitazione, di altra abitazione posta nel	
	territorio di detto Comune;	ASTE
,	- di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il ter-	GIUDIZIARIE®
······································	ritorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,	ට ග
	abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione ac-	ARUBAF
AST	quistata con le agevolazioni che si sono succedute nel tempo	esso Da:
GIUDI	relativamente agli acquisti di prima casa;	AELE G.
	- che l'abitazione acquistata pro quota con il presente atto	malo Da: FELICI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC
	non ha le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui	o Da: FE
}	ASIL	ASIE

FIUDIZIARIE	GIUDIZIARIE
	al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto
	1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto
	1969.
	La parte cedente, come rappresentata, dichiara in adempimento
	a quanto richiesto dall'articolo 40° della Legge n.47 del 28
	febbraio 1985, che per il fabbricato compravenduto, è stata
STE	rilasciata dal Comune di Manciano in data 7 gennaio 2000, la
IUDIZIARIE°	concessione in sanatoria n,439,
	Agli effetti dell'articolo 3º della Legge n.165 del 26 giugno
	1990, la parte cedente, come rappresentata, ai sensi dell'ar-
	ticolo 4º della Legge n.15 del 4 gennaio 1968, da me Notaio
	ammonita sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
: -	mendaci, dichiara che il reddito di quanto forma oggetto del
	presente atto è stato dichiarato nella denunzia dei redditi
NOTE :	per la quale il termine di presentazione è già scaduto alla
	data odierna.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La parte cedente, come rappresentata, dichiara che gli immo-
	bili sopra descritti, non sono gravati dal vincolo di cui al-
\ .	la Lagge n.428 del 29 ottobre 1993 e successive modificazioni.
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il suesteso atto del quale io
The state of the s	Notaio medesimo ho dato lettura al comparente il quale a mia
STE	domanda lo ha riconosciuto in tutto conforme alla loro vo-
<b>V</b> ************************************	Iontà. GIUDIZIARIE°
Barbara Barbara Barbara	Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro
	indelebile ed in/parte di mano di me Notaio su due fogli oc-
	ASIE 6 ASIE

24800104F







IL TRIBUNALE DI ROMA X SEZIONE CIVILE

in persona della dott.ssa

in funzione di giudice unico ha emesso la presente ...

## SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11220 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2000 e vertente

elettivamente domiciliato in

lo studio dell'Avv. margine dell'atto di citazione 🔨 1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura a

# ATTORE ATTORE

elettivamente domiciliata in , presso lo che la rappresenta e difende in virtù di procura a

margine dell'atto di citazione notificato

CONVENUTA

UDIZIARIE®

elettivamente domiciliato in che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.

in virtù di procura a margine della comparsa

di costituzione e risposta

studio dell'Avv.

elettivamente domiciliata in , che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione per intervento volontario



RISCOSSO DIRITTO DI REGISTRAZIONE (L. 6/4/1984 N.57) £. 8.000

O: azione ex art. 2932

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.2.2004 le parti conclusioni come da verbale in pari data.

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.2.2000 esponendo che con scrittura privata del 30.7.1999 stipulava, in qualità di promissario acquirente, contratto preliminare di vendita con la convenuta, nella qualità di promittente venditrice, avente ad oggetto l'acquisto della quota indivisa, pari a 2/3, dell'immobile sito nel Comune di Manciano (GR), località Poderi di Montemerano, e composto da un terreno agricolo di mq. 6000 circa, iscritto alla partita n. 6895 foglio, n. 125 particelle 82-85-86-87-89-90 e abitazione edificata sul suddetto terreno composta da vani 12 disposti su due piani ed iscritta alla partita n. 4111, foglio n. 125, particella 88; che la suddetta porzione immobiliare era pervenuta alla di successione legittima del coniuge, e che il cognato di lei, in virti della restante quota di 1/3; che in detto preliminare le parti, tra l'altro, convenivano quale termine per la stipula del contratto definitivo la data del 30.12.1999; che all'art. 5 del medesimo contratto la parte promittente venditrice garantiva la buona, piena, assoluta proprietà e libera disponibilità del bene; che il prezzo della compravendita veniva stabilito in complessive £. 225.000.000, di cui £. 40.000.000 versate e quietanzate a titolo di caparra confirmatoria alla stipula del preliminare, mentre il saldo del prezzo sarebbe avvenuto contestualmente alla stipula del rogito notarile; che in data 18.12.99 la convenuta comunicava al di aver ricevuto un "atto stragiudiziale di comunicazione di esercizio del diritto di prelazione" inviato da presunta promissaria acquirente della residua quota di 1/3 e che, pertanto, voleva che nel definitivo venisse inserita una clausola con la quale l'attore avrebbe dovuto accollarsi "il rischio delle

dell'immobile dal conseguenze, anche economiche, derivanti dall'esercizio dei diritti della sig.ra

"; che l'attore si rifiutava di inserire una siffatta clausola e si dichiarava disponibile ad addivenire alla stipula del definitivo alle condizioni originariamente previste; che la convenuta, nonostante i ripetuti solleciti, si era resa inadempiente all'obbligo di stipulare il rogito notarile. Tanto premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile per la quota di 2/3 dalla promittente venditrice in suo favore, disponendo le modalità di pagamento del saldo del prezzo.

contestando quanto dedotto dall'attore ed in particolare Si costituiva la deducendo che era stata indotta con dolo, del a sottoscrivere il preliminare, in quanto gli stessi le avevano sottaciuto la circostanza che la restante quota dell'immobile era stata oggetto di preliminare di compravendita prima a favore chiedeva, pertanto: 1) in e, successivamente, dello stesso

via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa di preliminare, comanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto; 3) in via respingere la soccertare e dichiarare che il consenso della convenuta alla stipula del gempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della convenuta a gattenere la caparra confirmatoria versata al momento della stipula del preliminare; 5) e il DIZIA al risarcimento dei danni subiti.

della chiamata in causa e dalla proposizione di domanda riconvenzionale per , eccependo preliminarmente la decadenza della mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 166, 167 e 269 c.p.c. e rilevando in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto estraneo alla vicenda oggetto di causa; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna della Zal risarcimento del дапно ех art. 96 с.р.с..

Inoltre, con memoria depositata il 17.3.2000, interveniva volontariamente nel presente giudizio esponendo di vantare nei confronti del e diritto di prelazione sulla quota di immobile oggetto di controversia in forza del combinato disposto degli artt. 732 e 1116 c.c., in quanto in data 22.6.99 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di 1/3 dell'immobile de quo con il , che si era rifiutato di adempiere, volendo annullare il contratto; che per tale ragione aveva promosso azione ex art. 2932 c.c. dinanzi al Tribunale di Grosseto, trascrivendo la relativa domanda giudiziale. Chiedeva pertanto che venisse accertato il proprio diritto di prelazione sui restanti 2/3 ii perfezionare la vendita dello stesso in proprio favore, con conseguente rigetto della domanda dell'attore e la condanna di al pagamento delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 17.4.2004 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. The strong in the liberal man strong the first party of the sales of t

# The set of the control of the second MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità delle domande di risarcimento delle dauno e restituzione del doppio della caparra versata formulate dall'attore solo nelle note conclusionali e nelle repliche ex art. 190 c.p.c., e mai avanzate prima. E' di tutta evidenza, infatti, che simili pretese costituiscono domande nuove, che, in quanto tali, non possono certamente essere introdotte con la comparsa conclusionale, ne tanto neno con le repliche, e che, pertanto, delle stesse non dovrà tenersi conto.

In secondo luogo, occorre esaminare la posizione della intervenuta nel resente giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. con memoria depositata il 17.3.2000. Va

inform osservato che, essendosi la stessa costituita assai prima del termine previsio de comparizione è stata, infatti, fissata ex art. 166 e 167 c.p.c. (la prima udienza del processo autonome domande, che devono dunque essere esaminate.

Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal alla quale ha aderito anche l'attore, in ordine alla tardività della costituzione chiamata in causa di terzo e dalla proposizione di domande riconvenzionali. Come evidenziato dalla stessa convenuta, infatti, l'art. 166 c.p.c., noveliato dalla L. n. giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione ovvero almeno venti prima di quella fissata ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c.; nel caso di specie, stante il citato ritualmente e tempestivamente costituita con deposito di comparsa il 13.6.2000 (come chiamata in causa e delle domande riconvenzionali spiegate nei confronti dell'attore e

Infine, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva ad evidenziare non già una questione pregiudiziale, bensì a contrastare nel merito la domanda attorea, dal momento che tendono a far valere la sua estraneità al rapporto intercorso tra il e la per non essere lo stesso intervenuto nelle trattative.

Nel merito, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della è fondata e, in quanto tale, va accolta.

Infatti, la documentazione prodotta, ed in particolare la scrittura privata sottoscritta in data 30.7.1999 (all. 1 del fascicolo di parte attrice), e dalla dimostra che la convenuta aveva assunto l'impegno di alienare all'attore l'immobile in contesa, previa corresponsione del saldo del prezzo, entro il 30.12.1999; l'attore ha inoltre depositato una serie di lettere e comunicazioni provenienti da parte convenuta dalle quali si evince che la stessa, in seguito al ricevimento dell'atto stragiudiziale di comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della più intenzionata a mantenere fede al suesposto impegno, rendendosi di conseguenza inadempiente alle obbligazioni scaturenti dal preliminare. Va in proposito osservato che la comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, a prescindere dalla sua fondatezza, non poteva essere invocata dalla convenuta come causa legittimante il recesso dall'impegno contrattualmente assunto, né le consentiva di esigere l'inserimento nel contratto definitivo di una clausola originariamente non pattuita ed in totale contrasto con quanto previsto nel preliminare (crf. art. 5, con il quale la parte Promittente venditrice si assume i rischi dell'evizione).

Per converso, le circostanze addotte dalla difesa della convenuta, e cioè che la sarebbe stata indotta con del dolo alla sottoscrizione del preliminare, non hanno

ato riscontro; va in proposito ricordato che in base all'art. 1439 c.c. ai fini ovato riscommento di un contratto per dolo la parte richiedente deve fornire la prova dell'annunament dal deceptor, nonché del fatto che senza di essi il deceptus non dei raggini del caso di specie, la convenuta non ha allegato con la dovuta gyrebbe consistessero i suddetti raggiri e in che modo gli stessi avessero precisione in che modo gli stessi avessero avuto un efficienza causale sulla propria determinazione di addivenire alla stipula del avuto un crimento alcun elemento, nemmeno indiziario, dal quale desumere il quanto al ruolo svolto nella vicenda dal dolo dei vicenda dal gella condotta di quest'ultimo gli estremi del dolo del terzo.

per quanto sopra esposto il contratto preliminare concluso tra le parti deve rei qui della etassa danimente, e, accertato l'inadempimento della gli obblighi dallo stesso derivanti, la domanda attorea va accolta, con conseguente ngetto di tutte le riconvenzionali proposte dalla convenuta

totale infondatezza: il diritto di prelazione disciplinato dall'art. 732 c.c., invero, spetta esclusivamente ai coeredi e non può, pertanto, essere legittimamente esercitato da gerzi che si rendano acquirenti di una quota di un bene ereditario da un coerede. A ciò quota suddetta, ma ha preteso di esercitare la prelazione in virtù di un preliminare di il 22.6.1999, la cui inefficacia è stata già accertata con sentenza (sia pure appellata) dal Tribunale di Grosseto. Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento del diritto di prelazione.

Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dal chiamato nei confronti della per la condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel comportamento processuale , non ricorrono i presupposti della convenuta l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave e non sussistendo l'elemento oggettivo del danno sofferto dal chiamato, e, pertanto, la relativa domanda deve essere respinta.

Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione deile spese processuali tra le parti del giudizio.

#### P.O.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sulle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, con la chiamata in causa di nonchè sulla domanda proposta dall'intervenuta ZAR ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento della domanda attorea trasferisce da

) la quota di 2/3 dell'immobile sito in Manciano (GR), località Poderi di Montemerano, composto da terreno agricolo di mq. 6000 circa, iscritto nel N.C.T. del Comune di Manciano alla partita n. 6895, foglio n. 125 particelle N.C.1. del Constantia del partita n. 0093, roguo n. 123, particelle 82-85-86-87-89-90 e abitazione edificata sul terreno sopra decritto, censita al N.C.E.U. del Comune di Manciano, composta da vani 12 disposti su due piani ed iscritta alla partita n. 4111, foglio n. 125, particella 88, subalterni 2 e 3, subordinatamente al pagamento della somma di € 95.544,53 (pari a vecchie £.

ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;

rigetta le domande riconvenzionali della convenuta; DZARE

rigetta la domanda di accertamento del diritto di prelazione proposta da

rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dal c.p.c.; ex art. 96

compensa integralmente le speșe di lite tra le parti.

Così deciso in Roma 5-7-2004

IL GIUDICE UNICO

NALE ORDINARIO DI ROMA Sezione 10ª Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Copia conforme all'originale

Roma ... 1.2.0TT. 2004.....

& FUNZIONARIO DI CANCELLENA

TRASCRIZIONE

TE IZIARIE°

G.U. Z. RAG n. 5540/01 G.U. Z. RAG n. 5540/01 REN. 512

REPUBBLICA ITALIANA 2401

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REGISTR.

TRIBUNALE DI GROSSETO

TRASCRIZ

SEZIONE DISTACCATA DI ORBETELLO

SCHEDA ISTAT,

in persona del Giudice dott. Vittorio pronunciato la seguente

unio na ha

RITIRATO FASCICOLO

#### SENTENZA

Nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 5520 dell'anno 2007 e vertente

#### TRA

rappresentato e difeso dall'Avv.

ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in GUDIZIARIE

giusta procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

CONTRO

STE IDIZIARIE®

, residente in

ASTE®

Convenuta contumace

Oggetto - Usucapione

Conclusioni

Per l'attore: Voglia il Tribunale, accertare e dichiarare che il sig. è pieno proprietario degli immobili sopra descritti per maturata usucapione di oltre quindici anni. Con ordine di trascrizione dell'emananda

sentenza e vittoria di spese

IDI7IARIF®

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver utilizzato in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre quindici anni un appezzamento di terreno sito in località Poderi di Montemerano Saliceto, censito al vigente catasto del Comune di Manciano al foglio 124, particelle 316, 317, 318, 373, 410, 432 e 287 con sovrastante fabbricato rurale censito al foglio 124, particella 319, cat. A/5. Sulla base di tale esposizione in fatto, assumendo che il ridetto fondo con sovrastante fabbricato risultava ubicato nella zona della Comunità Montana delle Colline del Fiora, conveniva in giudizio l'intestataria catastale dell'immobile per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

Nessuno si costituiva per la convenuta ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di prove orali e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.

Tanto premesso, la domanda attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Ed invero, risulta documentalmente provato che gli immobili per cui è causa sono situati zin zona classificata come montana.

Ciò posto, all'udienza del 4.7.2008 i testimoni

(indifferenti) hannos

confermato, sotto il vincolo del giuramento; les circostanze allegate dall'attore a fondamento della.

.. 🤝 e 😂

spiegata domanda, precisando le modalità per le quali ne erano a conoscenza.

In particolare i summenzionati testi hanno confermato che l'attore, per oltre quindici anni, ha utilizzato ininterrottamente, in modo pubblico e pacifico oltre che in modo esclusivo, Zgli immobili per cui è causa provvedendo anche alla relativa manutenzione.

Risulta comprovato, quindi, che , per il/tempo previsto dall'art. 1159 bis cod. civ., ha esercitato sui predetti immobili un possesso esclusivo ovvero un possesso uti domino idoneo al perfezionarsi dell'invocata usucapione.

Peraltro il fatto che la convenuta abbia omesso non soltanto di costituirsi, ma anche di prendere un qualsivoglia interesse al giudizio possono, nella specie, dirsi riprove della fondatezza della domanda attrice. All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia del Territorio di trascrizione della presente sentenza.

PosteRle modalità di svolgimento e la natura della presente controversia, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Giudice, definendo il giudizio ed ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara che \

è divenuto proprietario

esclusivo per maturata usucapione dell'appezzamento di esclusivo per maturata usucapione dell'appezzamento di terreno sito in località Poderi di Montemerano Saliceto. censito al vigente catasto del Comune di Manciano al foglio 124, particelle 316, 317, 318, 373, 410, 432 e 287 con sovrastante fabbricato rurale censito al foglio 124, particella 319, cat. A/5;

- 2) ordina all'Agenzia del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare di Grosseto, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed ad ogni conseguente necessario atto;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.

Orbetello, 27.4.2009

ASTE GUDIZIARE

XI GLANdice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 28 APR 2009 IL CANCELLIERE INF


**ASTE**SIUDIZIARIE®

Le Giudice, con provedimento in data 4.9.09 dispone che agni riferimento alla particella Nº432 deve intendensi particella N°434-

> DIZORIE Ju

ASTE GIUDIZIARIE®

e signor grudice dr. l notionation eve, . Joeura rice del signor Riede la corresione della remensa 11° 36/2008 el punto nos dove vengono eleverte le partielle di Terreno usucapite: informi fin doll'etto di ci Tazione è mota erronea mente indicata la jarticelle 10°432 publisher la n° 434 come nioulta dolla j'autina a dai certificati caterali de postatilow osservouse Onherello, 18/6/09 em. DEPOSITATO IN GAZOUS LCG whee IN CAMERALISME Rotto l'istando eto prante levels de per vois esse en le velle au fente 36/2009 evene del Tuduele ot Geom to, Sozia e obiteccolo Probledo, molada 20.4.2009 o state notico le le colle u. 432 in lugo ocollo perticolle u. 434 velle perte us live o el stippintivo sie 000 DE LO Jan tento qui ropriendi HBECOCO icelle 4.432 s'eve interson alle particelle 434 - Si aun ti LEG. 4.9.09







TRIBUNALE DI GROSSETO SEZ ONTACCATA DI ORIETTELO
COPILA 800 TO CONTACTATA DI ORIETTELO
LI CAMPARTO SI DELO CONTACTATA DI ORIETTELO
LI CAMPARTO SI DELO CONTACTA DI ORIETTELO
LI CAMPARTO SI DI ORIETTE DI ORIETTE



ANDERS

RETTII

Commence of the state of the st

A CONTROL SAN AND THE SAN AND CONTROL SAN AND AND THE SAN AND THE AND THE SAN AND THE SAN AND THE AND THE SAN AND PET Seminal Astronomy (Servens)

ASTE SIGNOTORIE

Pubblicazione ufficiale ad uson ripubblicazione o riproduzione a scopo con